CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 ottobre 2012 (16.10)
(OR. en)

14851/12

Fascicolo interistituzionale: 2011/0384 (COD)

RECH 367
COMPET 614
EDUC 294
CODEC 2367

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Consiglio "Competitività" del 10 ottobre 2012
n. doc. prec.:	**14021/12** RECH 346 COMPET 567 EDUC 270 CODEC 2185
n. prop. Comm.:	18090/11 RECH 418 COMPET 588 EDUC 285 CODEC 2305 (COM(2011) 817 definitivo)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia - *Orientamento generale parziale*

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale parziale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, raggiunto nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 ottobre 2012.

I considerando non rientrano nell'orientamento generale parziale, ma saranno esaminati successivamente.

VERSIONE CONSOLIDATA[1] DEL

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 2008
che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

E

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

considerando quanto segue: (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008)

(1) La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva assegna un ruolo di primo piano all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (in seguito EIT), che contribuisce ad alcune iniziative faro.

(2) Durante il periodo 2014-2020 l'EIT deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi di "Orizzonte 2020 - il programma quadro per la ricerca e l'innovazione" istituito dal regolamento n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio (in seguito "Orizzonte 2020") integrando il triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca e innovazione.

[1] Le modifiche proposte dalla Commissione rispetto al regolamento (CE) n. 294/2008 sono indicate in **grassetto** o con […]. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono sottolineate o indicate con […].

(3) Al fine di garantire un quadro coerente per i partecipanti a Orizzonte 2020, il regolamento n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) (in seguito "regole di partecipazione") deve essere applicato all'EIT.

(4) Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle regole di partecipazione.

(5) Le norme riguardanti gli Stati partecipanti e i paesi terzi sono definite nel regolamento che istituisce Orizzonte 2020.

(6) È opportuno che l'EIT si impegni direttamente con i rappresentanti nazionali e regionali e con altri attori della catena dell'innovazione, in modo da produrre effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine di rendere più sistematici tale dialogo e tali scambi, è opportuno organizzare un forum denominato "EIT Stakeholder Forum" con l'obiettivo di riunire tutti i soggetti interessati per trattare questioni trasversali.

(7) È opportuno definire la portata del contributo dell'EIT alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (in seguito "CCI") e chiarire l'origine delle risorse finanziarie delle CCI.

(8) La composizione degli organi dell'EIT va semplificata; il funzionamento del comitato direttivo deve essere ottimizzato ed è opportuno chiarire i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo e del direttore.

(9) Nuove CCI, per le quali devono essere definiti i settori prioritari, nonché l'organizzazione e il calendario del processo di selezione, devono essere costituite secondo le modalità definite nell'agenda strategica per l'innovazione.

(10) Le CCI devono ampliare le loro attività formative organizzando corsi di formazione professionale.

(11) È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione, la sorveglianza e la valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di sorveglianza e valutazione dell'UE.

(12) È opportuno che le CCI cerchino sinergie con le iniziative dell'Unione europea pertinenti.

(13) Al fine di garantire una più ampia partecipazione di organizzazioni dei diversi Stati membri alle CCI, le organizzazioni partner devono essere situate in almeno tre diversi Stati membri.

(14) I criteri e le procedure di finanziamento, sorveglianza e valutazione delle attività delle CCI devono essere adottati dall'EIT prima dell'inizio del processo di selezione delle CCI stesse.

(15) Il programma di lavoro triennale dell'EIT deve tenere conto del parere della Commissione relativamente agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e delle complementarità esistenti con le politiche e gli strumenti dell'Unione europea.

(16) L'EIT, operando nel quadro di Orizzonte 2020, farà parte del processo di integrazione delle spese per far fronte ai cambiamenti climatici, come definito da Orizzonte 2020.

(17) La valutazione dell'EIT deve fornire un contributo tempestivo alla valutazione di Orizzonte 2020 nel 2017 e nel 2023.

(18) La Commissione deve rafforzare il proprio ruolo di controllo dell'attuazione di aspetti specifici delle attività dell'EIT.

(19) Il presente regolamento prevede per il periodo 2014-2020 una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento primario, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Z fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio. Il contributo finanziario all'EIT deve essere fornito da Orizzonte 2020.

(20) Contrariamente a quanto inizialmente previsto, la Fondazione EIT non riceverà alcun contributo diretto dal bilancio UE e a essa non si applicherà la procedura di discarico.

(21) A fini di chiarezza, occorre sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 con un nuovo allegato.

(22) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 294/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è così modificato:

*

* *

Articolo 1
Oggetto

È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato "EIT").

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1. "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati;

2. "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell'EIT, qualunque sia la sua forma giuridica specifica;

[…]

[…]

3. "centro di co-locazione": la zona geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale zona;

5. "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni;

6. "istituto di ricerca": qualunque soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

7. "istituti di istruzione superiore": un'università o qualunque tipo di istituto d'istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci titoli di studio o diplomi a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

[…]

8. "titoli e diplomi": qualifiche a livello di master o di dottorato rilasciati da istituti di istruzione superiore partecipanti nell'ambito di attività d'istruzione superiore realizzate in una CCI;

9. "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari per le future iniziative dell'EIT, compresa una panoramica sulle attività nell'ambito dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione pianificate per un periodo di sette anni;

10. "Stakeholder Forum": un incontro aperto ai rappresentanti di autorità nazionali e regionali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

11. "attività a valore aggiunto delle CCI": le attività svolte da organizzazioni partner o, se del caso, da soggetti giuridici CCI, **che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da ricerca, innovazione e istruzione superiore, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI.**

[…]
[…]

[…]

Articolo 3
Compiti e obiettivi

L'EIT ha il compito di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione. L'EIT persegue tale obiettivo promuovendo e integrando istruzione superiore, ricerca e innovazione ai massimi livelli.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020.

Articolo 4

Organi dell'EIT

1. Gli organi dell'EIT sono i seguenti:

   a) un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche. È assistito da un comitato esecutivo;

   […]

   c) un direttore, nominato dal comitato direttivo, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'EIT e ne costituisce il rappresentante legale;

   d) una Funzione Interna di Revisione Contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo ti tipo finanziario e amministrativo dell'EIT, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottopostagli dal comitato direttivo.

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo.

3. Le disposizioni dettagliate relative agli organi dell'EIT sono riportate nello statuto dell'EIT allegato al presente regolamento.

Articolo 5

Compiti

1. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l'EIT:

[…]

b) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività;

c) seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di esse;

d) mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;

e) incoraggia il riconoscimento negli Stati membri dei titoli e dei diplomi che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore, che sono organizzazioni partner e che possono essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT;

f) promuove la diffusione di buone prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze;

g) mira a diventare un organismo di portata mondiale per l'eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

h) assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, ove appropriato.

j) convoca, almeno una volta all'anno, lo Stakeholder Forum per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue buone pratiche e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. I soggetti interessati saranno invitati a esprimere il proprio parere. I rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale, in seno allo Stakeholder Forum, per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni appropriati con l'EIT ed essere informati dei risultati, fornire consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno allo Stakeholder Forum garantisce inoltre le appropriate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI ed i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.

2. L'EIT è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata "la Fondazione EIT") avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT.

Articolo 6

CCI

1. Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:

a) attività d'innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo integrando pienamente le dimensioni dell'istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

b) ricerca di punta incentrata sull'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell'Europa a livello internazionale;

[…]

c) attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in discipline che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socioeconomici europei e atte a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti;

d) la diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione incentrate sullo sviluppo di una cooperazione tra il settore dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori terziario e finanziario.

2. Le CCI godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i metodi di lavoro. In particolare, le CCI intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato.

3. La relazione tra l'EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo contrattuale.

Articolo 7

Selezione delle CCI

1. L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L'EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione; esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione.

1 bis. L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.

2. Conformemente ai principi enunciati nel paragrafo 1, la selezione di una CCI tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito del partenariato, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

b) la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell'ASI;

c) la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell'industria e dei servizi;

d) la partecipazione al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

e) la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

f) misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario ed in particolare le PMI, nonché misure di sostegno agli avviamenti di imprese, agli "spin-offs" e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività di CCI;

g) disponibilità ad interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le buone prassi e l'eccellenza;

h) disponibilità a presentare proposte concrete di **sinergie con altre iniziative dell'Unione europea.**

[…]

3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 7 delle regole di partecipazione.

[…]

4. La maggioranza delle organizzazioni partner che compongono una CCI è stabilita negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore ed una società privata fanno parte di ciascuna CCI.

5. L'EIT adotta criteri e procedure di finanziamento, sorveglianza e valutazione delle attività delle CCI prima di dare inizio alla procedura di selezione delle nuove CCI. Essi vengono prontamente comunicati alla configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno allo Stakeholder Forum.

Articolo 7 bis

Principi relativi alla valutazione e alla sorveglianza delle CCI

L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione definiti nel regolamento (UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [Orizzonte 2020] **e in collaborazione con la Commissione, organizza una sorveglianza continua e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI.** I risultati di tali misure di sorveglianza e valutazione vengono comunicati al Consiglio e al Parlamento europeo.

Articolo 7 ter

Durata, continuazione e fine di una CCI

1. **In funzione dei risultati delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.**

2. **Il comitato direttivo può decidere di prorogare l'attività di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente**, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, **se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'EIT.**

3. **Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure appropriate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno finanziario o la rescissione dell'accordo.**

Articolo 8

Titoli e diplomi

1. I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti da istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L'accordo stipulato tra l'EIT e le CCI prevede che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT.

2. L'EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:

   a) a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;

   b) a tenere conto:

      i) delle azioni intraprese dalla Comunità conformemente agli articoli 149 e 150 del trattato;
      ii) delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Articolo 9

Indipendenza dell'EIT e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative

1. L'EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne.

2. L'attività dell'EIT è coerente con le altre azioni e strumenti da attuare a livello comunitario, in particolare nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

3. L'EIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, concetti consolidati e risorse esistenti.

[…]
[…]

[…]

[…]

Articolo 11

Status giuridico

1. L'EIT è un organismo comunitario ed ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2. Si applica all'EIT il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 12

Responsabilità

1. Solo l'EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2. La responsabilità contrattuale dell'EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall'EIT.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4. Qualunque pagamento dell'EIT destinato a coprire le responsabilità di cui ai paragrafo 2 e 3, nonché le spese sostenute in rapporto con tale responsabilità, sono considerati come spese dell'EIT e sono finanziati dalle risorse dell'EIT.

5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l'EIT alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato.

Articolo 13

Trasparenza e accesso ai documenti

1. L'EIT garantisce che le sue attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l'EIT istituisce un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle attività dell'EIT e delle singole CCI.

2. L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, ed i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 7 anteriormente al primo invito a presentare proposte per la selezione delle prime CCI.

3. L'EIT rende pubblico immediatamente il suo programma di lavoro triennale aperto e la relazione di attività annuale di cui all'articolo 15.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 5 e 6, l'EIT non divulga a terzi le informazioni confidenziali che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.

5. I membri degli organi dell'EIT sono soggetti all'obbligo di confidenzialità stabilito dall'articolo 287 del trattato.

Le informazioni raccolte dall'EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

6 Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica ai documenti detenuti dall'EIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell'EIT.

7. I documenti e le pubblicazioni ufficiali dell'EIT sono tradotti a norma del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. I necessari servizi di traduzione sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994.

Articolo 14

Risorse finanziarie

1. L'EIT è finanziato mediante un contributo del bilancio generale dell'Unione europea nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19 e di altre fonti private e pubbliche.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2. Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti:

a) contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b) contributi volontari degli Stati membri, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

c) contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d) ricavi generati dal patrimonio e **dalle attività delle CCI e** dai **canoni per diritti di proprietà intellettuale;**

e) dotazioni in capitali, comprese quelle gestite dalla Fondazione EIT;

f) lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

g) contributi dell'EIT;

h) strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.

I contributi possono essere in natura.

3. Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall'EIT sono definite nel regolamento finanziario dell'EIT di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

[…]

4. Il contributo dell'EIT può coprire fino al 100% dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI.

5. Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un aiuto comunitario, in particolare nell'ambito dei programmi e dei fondi comunitari, conformemente alle rispettive norme e su un piano di parità rispetto ad altre domande. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Articolo 15

Programmazione e relazione

L'EIT adotta:

a) un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull'ASI, una volta adottata, che indica le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI, compresa una stima del fabbisogno e delle fonti di finanziamento, e contiene indicatori adeguati per la sorveglianza delle attività delle CCI e dell'EIT. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni N-2. Entro tre mesi la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni;

b) una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT, il suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione.

Articolo 16

Sorveglianza e valutazione dell'EIT

1. L'EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e sistematica e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire sia risultati della migliore qualità ed eccellenza scientifica sia una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

2. Entro il giugno 2011 ed ogni **tre** anni dopo l'entrata in vigore di un nuovo quadro finanziario, la Commissione fornisce una valutazione dell'EIT. Basata su una valutazione esterna indipendente, essa consiste nell'esaminare il modo in cui l'EIT svolge la sua missione e verte su tutte le attività dell'EIT e delle CCI e valuta il valore aggiunto dell'EIT, l'impatto, l'efficacia, la sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e le loro relazioni e/o complementarietà con le politiche nazionali e comunitarie esistenti , per sostenere l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

2 bis. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti indipendenti, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le buone pratiche. Nel realizzare tali interventi, la Commissione tiene conto pienamente dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI.

3. La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente al suo parere e, ove opportuno, a proposte volte a modificare il presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'EIT.

Articolo 17

ASI

1. Entro il 30 giugno 2011 e successivamente ogni sette anni, l'EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e la trasmette alla Commissione.

2. L'ASI definisce i settori prioritari a lungo termine per l'EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI tiene conto dei risultati della sorveglianza e della valutazione dell'EIT quali definiti all'articolo 16.

2 bis. L'ASI include un'analisi delle potenziali e appropriate **sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative, strumenti e programmi dell'Unione.**

3. L'ASI comprende una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell'EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del quadro finanziario.

4. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 157, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 18

Fase iniziale

1. Entro dodici mesi dalla sua creazione, il comitato direttivo sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il progetto del primo programma di lavoro triennale aperto di cui all'articolo 15, lettera a). Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ciascuno inviare al comitato direttivo un parere su qualsiasi argomento trattato nel progetto entro tre mesi dalla data di ricezione. Quando tali pareri gli sono inviati, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle priorità e alle attività previste.

2. Entro un periodo di diciotto mesi dalla data di creazione del comitato direttivo l'EIT seleziona e designa due o tre CCI conformemente ai criteri ed alle procedure di cui all'articolo 7.

3. Entro la fine del 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio la proposta per la prima ASI in base al progetto fornito dall'EIT.

Oltre al contenuto di un'ASI a norma dell'articolo 17, la prima ASI contiene:

a) specifiche dettagliate e mandato relativo al funzionamento dell'EIT;

b) modalità della cooperazione tra il comitato direttivo e le CCI;

c) modalità di finanziamento delle CCI.

4. Dopo l'adozione della prima ASI a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, il comitato direttivo può selezionare e designare ulteriori CCI conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

[…]

[…]

[…]

Articolo 19

Impegni di bilancio

La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a [3.182,230 milioni di EUR]. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria.

Articolo 20

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

1. Le spese dell'EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.

2. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

3. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'EIT per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

[…]

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 dicembre N-2 alla Commissione.

[...]

6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'EIT.

8. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'EIT, che diventa definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9. Il comitato direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10. Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.

Articolo 21

Esecuzione e controllo del bilancio

1. L'EIT adotta il suo regolamento finanziario conformemente all'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, solo se lo richiedono le sue esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

1 bis. Il contributo finanziario all'EIT è attuato conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte 2020 e al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020.

2. Il direttore esegue il bilancio dell'EIT.

3. La contabilità dell'EIT è consolidata con la contabilità della Commissione.

[...]

4. Su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà scarico al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'EIT dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2.

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte per la lotta antifrode (OLAF), si applica all'EIT nella sua integralità.

2. L'EIT aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il consiglio di amministrazione formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.

3. L'insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall'EIT dovranno prevedere esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti potranno procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

[...]

Articolo 22 bis

Scioglimento dell'EIT

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.

Articolo 23

Statuto

È adottato lo statuto dell'EIT, quale figura in allegato.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*

* *

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

ALLEGATO

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Sezione 1

Composizione del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi.

2. I membri nominati sono dodici. Sono nominati dalla Commissione che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Essi esercitano un mandato avente una durata di quattro anni, non rinnovabile. Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. Il candidato o i candidati sono scelti sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, che prevede consultazioni con i soggetti interessati.

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché tra uomini e donne e geografico, **e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.**

La Commissione nomina i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di selezione e alla nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro nominato non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni.

3. **Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI.**

   Le condizioni e le modalità di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI.

   Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi.

4. **I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità e la coerenza, in modo indipendente.**

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sezione 2

Responsabilità del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare:

a) adotta il progetto dell'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT, il programma di lavoro triennale aperto, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

b) adotta criteri e procedure di finanziamento, sorveglianza e valutazione delle attività delle CCI, sulla base di una proposta del direttore;

c) adotta la procedura di selezione delle CCI;

d) seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione se necessario;

e) garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

f) adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico dell'EIT;

g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

h) adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore;

i) nomina e, se necessario, rimuove il direttore ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa;

j) nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

k) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

l) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

m) istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione;

n) è abilitato a istituire una fondazione (in seguito "la Fondazione EIT") avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT;

o) decide il regime linguistico dell'EIT tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

p) promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di livello mondiale di eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sezione 3

Funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, punto 2, lettere a), b), c), i) e o) e alla sezione 3, punto 1 richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i membri.

3. I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, punto 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p).

4. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

5. Il comitato direttivo è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo si compone di tre persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo. I due membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo. Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sezione 4

Il direttore

1. Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. Il direttore è nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT.

2. Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiane dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT.

3. In particolare, il direttore:

a) organizza e gestisce le attività dell'EIT;

b) sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e assicura il segretariato delle loro riunioni e tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

c) elabora un progetto di ASI, un programma preliminare di lavoro triennale aperto, il progetto della relazione annuale ed il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

d) prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo;

e) organizza e gestisce le attività dell'EIT;

f) prepara, negozia e conclude accordi contrattuali con le CCI;

g) organizza lo Stakeholder Forum, ivi compresa la configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri;

h) garantisce l'attuazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione delle prestazioni dell'EIT a norma dell'articolo 16 del regolamento;

i) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'attuazione del bilancio dell'EIT. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

j) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

k) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

l) vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso stipula.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sezione 5

Personale dell'EIT

1. Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell'EIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2. Si possono distaccare esperti presso l'EIT per un periodo limitato. **Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità**.

3. L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale.

4. Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui/lei commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]